

STATUTO

SMG LAB - PROGETTO STRAMONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA SALVATORE
TOMASELLI 43

Numero REA: CT - 464330

Codice fiscale: 06079640873

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

*fu alla
ell'atto*

*REP. 11429/
8397*

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA
"SMG Lab - Progetto Stramondo Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata "SMG Lab - Progetto Stramondo Società Cooperativa Sociale".

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Catania, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. c.c.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie senza stabile rappresentanza.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

La Cooperativa è a mutualità prevalente e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 5

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre

Codice fiscale: 06079640873

La cooperativa è impresa sociale di diritto ai sensi dell'art. 1 comma quarto, del D.Lgs. n. 112/2017.

Tali criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su determinazione dell'Organo Amministrativo.

(Oggetto sociale)

La cooperativa non ha scopo di lucro ed intende esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo i requisiti fissati dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112. In particolare, le attività

In particolare, le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3 di 20

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. La cooperativa può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. La cooperativa può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione e approvata in Assemblea soci.

Nel caso in cui la cooperativa eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le azioni sopracitate, la cooperativa esercita le azioni finalizzate a:

1. Tutelare i diritti in materia di istruzione e alfabetizzazione;
2. Promuovere la nascita di spazi di lavoro condiviso con il fine ultimo di combattere le forme di emarginazione e di autoisolamento;
3. Promuovere esperienze di turismo sostenibile;
4. Promuovere l'agricoltura sostenibile ed etica;
5. Promuovere la pubblicazione e la divulgazione di scritti, studi e tesi di autori impegnati su tematiche sociali, culturali e artistiche coerenti con le linee guida tracciate dalla cooperativa stessa;
6. Ideare ed organizzare l'assegnazione di premi realizzati e ideati dalla cooperativa a quelle persone, enti o associazioni sia italiane/i straniere / i o mitteleuropee / i che si distinguano quali veicolatori e promotori di eventi o comportamenti atti alla divulgazione della cultura e all'arte in generale e alla tutela del patrimonio artistico e storico;
7. Promuovere dibattiti pubblici attraverso l'organizzazione di convegni ed eventi;
8. Ideare, produrre, realizzare e distribuire eventi culturali, festival, rassegne, convegni, osservazioni territoriali;
9. Promuovere e realizzare spettacoli teatrali e/o musicali, materiali audiovisivi e laboratori didattici;
10. Promuovere reti solidali e socio assistenziali finalizzate alla tutela dei soggetti più bisognosi ovvero emarginati e/o in difficoltà economica al fine di poterli assistere, anche offrendo loro assistenza legale;
11. Tutelare il diritto alla casa per tutti coloro che si trovano in uno stato di emarginazione ovvero in situazione di difficoltà economica, promuovendo anche iniziative di social housing;
12. Stimolare le Istituzioni per la sicurezza del territorio, la legalità, la giustizia;
13. Promuovere la salute e il benessere psico-fisico degli individui, collegato alla salvaguardia ambientale e faunistica;
14. Tutelare e recuperare i beni storico archeologici e paesaggistici;
15. Promuovere il riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali;
16. Promuovere la cultura della democrazia partecipata, dell'inclusione sociale e dello sviluppo integrato;

Bojk
Morh
Giuseppa
Francis
Marcantonio
Marcantonio
Donella

17. Incentivare l'adozione a più livelli di politiche educative, sociali, di tutela ambientale; di pianificazione urbana sociale, con il coinvolgimento di tutti i livelli interessati, dai responsabili politico amministrativi alle comunità locali ed al Volontariato del Terzo Settore;

18. Promuovere e realizzare la stampa, nonché la diffusione di periodici e di pubblicazioni di qualunque genere e tipo anche audiovisivi, anche tramite supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet;

19. Gestire beni confiscati alla Criminalità.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà:

a) possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, purchè tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi;

b) Ricevere contributi da Enti pubblici e privati e/o sponsor sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dalla cooperativa stessa; Cooperare con altre Associazioni od enti pubblici o privati aventi finalità analoghe anche operanti in altri settori culturali ed artistici, sul territorio nazionale e/o internazionale;

c) Promuovere, partecipare e/o organizzare stages, mostre, incontri di studio, spettacoli e gemellaggi relativi ad attività affini allo scopo della cooperativa, sia in Italia che all'estero;

d) Accettare fondi privati o pubblici per fini istituzionali; Accettare contributi dai soci della cooperativa, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti alla cooperativa a qualsiasi titolo;

e) Avvalersi di prestazioni di lavoro retribuito o volontario da parte di soci o di persone esterne alla cooperativa stessa nelle forme e secondo quanto stabilito e previsto dal D.leg. 117/17 ;

f) Raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, attività di spettacolo in modo saltuario e comunque marginale rispetto all'attività istituzionale;

La cooperativa può assumere tutte le iniziative e svolgere le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità. La cooperativa, al fine del raggiungimento dello scopo sopra definito, potrà svolgere tutte le attività secondarie e strumentali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle



attività di interesse generale, e quindi potrà svolgere l'organizzazione, la gestione di attività culturali, sociali, politiche, formative, tese alla promozione e tutela dei diritti di coloro che si trovano in condizioni di debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, convinzioni politiche o religiose, e contro ogni forma di violenza o emarginazione. La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione e di idee.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

I soci sono suddivisi in tre categorie:

- a) soci cooperatori;
- b) soci sovventori;
- c) soci volontari.

Possono acquisire la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa. Possono essere soci altresì le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se

Meo

Meo

Meo

Meo

Meo

Meo

Meo

Meo



soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il cui valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dalla legge;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

e) la qualifica che intende rivestire.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8

I soci ammessi sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dall'organo amministrativo;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,

secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa.

ARTICOLO 10

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 12

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i

motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 13

L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale

diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 15

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 17

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la

società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote. Nessun socio potrà possedere una quota il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonchè da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonchè redigendo la

relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- e) alla riserva straordinaria
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie;
- g) al fondo di riserva indivisibile di cui alla legge 904/77 art. 12.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Quanto sopra indicato nel rispetto della normativa sulle imprese sociali

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 22

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da trasmettersi ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo raccomandata, con avviso o ricevuta di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 23

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
 - 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
 - 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
 - 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
 - 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
- Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 24

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 25

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e i limiti previsti dalla legge e conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purchè sia possibile identificare il socio che partecipa e vota.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 26

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

La nomina del segretario non avrà luogo quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 27

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La nomina degli amministratori compete all'assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il compenso è determinato dall'assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 28

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio si raduna anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque fatte salve, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni del consiglio quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza dall'amministratore designato agli intervenuti.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

POTERI E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 29

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società, esclusi quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente Statuto..

La rappresentanza generale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ricomprendente qualsiasi atto di amministrazione, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli amministratori muniti di rappresentanza possono nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 30

Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, l'assemblea nomina l'organo di

controllo monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, provvedendo pure alla nomina del presidente del collegio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. I suoi membri sono rieleggibili. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri previsti dalle leggi vigenti ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile debba essere esercitato da altri soggetti ai sensi di legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 32

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Staff D'Aenne
Mauro Fomuto
Samuel Pietroschi
Marcantonio Juodo
Chiovetto Gofaris
Martino Corallo


Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3,4 e 5 del D.Lgd.82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle imprese.